Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 1 LUGLIO 2015, N. 27577: posizione del terzo che invoca la restituzione delle cose sequestrate

« *Correttamente … il Tribunale ha confermato il sequestro dell'autocarro, in applicazione del principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il terzo che invochi la restituzione delle cose sequestrate qualificandosi come proprietario o titolare di altro diritto reale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa e, in particolare, oltre alla titolarità del diritto vantato, anche l'estraneità al reato, la mancata percezione di qualsiasi profitto derivante dal fatto penalmente sanzionato e la buona fede, intesa come assenza di condizioni in grado di configurare a suo carico un qualsivoglia addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità del bene (ex plurimis, sez. 1, 17 ottobre 2013, n. 68, rv. 258394; sez. 3, 17 gennaio 2013, n. 9579, rv. 25474; sez. 3, 17 marzo 2010, n. 14860, rv. 246965).* »

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

27577/15

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Aldo Fiale	- Presidente -	Sent. n. 6P4
Mariapia G. Savino		cc 26 marzo 2015
Santi Gazzara		R.G. n. 40834/2014
Chiara Graziosi		
Alessandro M. Andronio	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Giurato Domenico, nato il 5 maggio 1975

avverso l'ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 30 aprile 2014;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;

udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Aldo Policastro, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;

udito il difensore, avv. Filomena Stellato, in sostituzione dell'avv. Renato Jappelli.

RITENUTO IN FATTO

1. – Con ordinanza del 30 aprile 2014, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha – per la parte che qui rileva – rigettato il ricorso proposto da Giurato Domenico avverso il provvedimento di sequestro di un autocarro di proprietà della Remail s.r.l. emesso dal Gip del Tribunale di Napoli Nord il 25 febbraio 2014, in relazione al reato di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 172 del 2008, per l'abusivo sversamento su terreno pubblico di rifiuti speciali, quali residui di demolizione e rimozione di vasche da bagno.

2. – Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Giurato Domenico, legale rappresentante della Remail s.r.l., premettendo che il veicolo oggetto di sequestro è munito della necessaria autorizzazione per il trasporto di rifiuti e che la movimentazione avviene con regolare compilazione del registro di carico e scarico. Con unico motivo di doglianza, si lamenta che il Tribunale avrebbe ritenuto sussistente una corresponsabilità di Giurato mediante una condotta attiva, disancorata dagli atti processuali e in contrasto con l'imputazione provvisoria del pubblico ministero, che avrebbe iscritto nel registro degli indagati solo ed esclusivamente i due dipendenti della società, Montalto e Verlucca.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. – Il ricorso è infondato.

Non vi è dubbio che il giudice del riesame, pur avendo il potere di confermare il provvedimento applicativo della misura anche per ragioni diverse da quelli ivi indicate, trova un limite alla sua cognizione e conseguente decisione nella necessaria correlazione con i fatti posti a fondamento della misura cautelare, che non possono essere sostituiti o integrati da ipotesi accusatorie autonomamente formulate in base ai dati di fatto diversi, spettando al solo pubblico ministero il potere di procedere nella fase delle indagini preliminari alle modificazioni fattuali della contestazione (Cass. pen., sez. 4, 15 marzo 2012, n. 21234, rv. 252737; sez. 2, 20 aprile 2011, n. 29429, rv. 251015).

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il Tribunale del riesame non ha violato tali principi, perché non ha formulato ipotesi accusatorie autonome e basate su dati di fatto diversi a carico di Giurato, legale rappresentante della società proprietaria del veicolo. Si è, invece, limitato ad evidenziare che quest'ultimo non può essere considerato un soggetto terzo di buona fede rispetto alla condotta di reato posta in essere dai suoi dipendenti. Si tratta, infatti, del soggetto responsabile dell'affidamento dei mezzi ai dipendenti stessi, il quale si è direttamente giovato

dell'illecito sversamento, attraverso il risparmio di spesa che ne è derivato. Non emerge dagli atti – ne è compiutamente prospettato con il ricorso per cassazione – che i dipendenti abbiano agito contro le direttive di Giurato; ed è del tutto irrilevante a tale scopo la mera regolarità formale dei trasporti di rifiuti, essendo pacifico che la società non aveva, né avrebbe potuto avere, l'autorizzazione al loro sversamento alla rinfusa su un terreno di proprietà pubblica.

Correttamente dunque, il Tribunale ha confermato il sequestro dell'autocarro, in applicazione del principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il terzo che invochi la restituzione delle cose sequestrate qualificandosi come proprietario o titolare di altro diritto reale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa e, in particolare, oltre alla titolarità del diritto vantato, anche l'estraneità al reato, la mancata percezione di qualsiasi profitto derivante dal fatto penalmente sanzionato e la buona fede, intesa come assenza di condizioni in grado di configurare a suo carico un qualsivoglia addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità del bene (*ex plurimis*, sez. 1, 17 ottobre 2013, n. 68, rv. 258394; sez. 3, 17 gennaio 2013, n. 9579, rv. 25474; sez. 3, 17 marzo 2010, n. 14860, rv. 246965).

Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 26 marzo 2015.

Il Consigliere estensore — Il Presidente

Alessandro M. Andronio — Aldo Fiale

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

- 1 LUG 2015

IL CANCELLIERE
Luana Mariani